CAMERA DEI DEPUTATI

N. 877

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO

Presentata il 24 gennaio 1964

Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo *A*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione d'indagine sulla scuola italiana, costituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1962 in applicazione dell'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ha denunciato la carenza di professori delle scuole medie inferiori e superiori, carenza che si prevede sempre più grave nei prossimi dodici anni se non si attueranno provvedimenti eccezionali ed opportuni.

Per colmare gli attuali vuoti nel corpo insegnante, la medesima Commissione suggerisce, fra l'altro, di assumere nei ruoli della scuola media i maestri di ruolo laureati, tramite concorsi speciali e riservati; anche l'U. N. E. S. C. O. consiglia di trasferire i migliori insegnanti dalle scuole elementari a quelle secondarie inferiori e da queste a quelle superiori.

Ora in Italia, come è noto, a causa della preoccupante mancanza di aspiranti all'insegnamento dovutamente qualificati, molte cattedre dei licei e degli istituti superiori annualmente sono ricoperte, purtroppo, da giovani laureati senza esperienza didattica e non raramente anche da studenti universitari con le conseguenze deleterie a tutti note. Inoltre, in seguito alle nomine in ruolo conferite dal Ministero della pubblica istruzione in attuazione della legge 831 del 28 luglio 1961 quest'anno le scuole medie superiori sono state private di un gran numero di incaricati che vi insegnavano da anni, anche questi vuoti sono stati colmati con personale insegnante non qualificato e precario.

Non si può negare che la preparazione culturale dei professori delle scuole medie inferiori sia perfettamente uguale a quella dei loro colleghi delle superiori né si può sottovalutare l'esperienza didattica acquisita anche se in scuole di grado inferiore, esperienza che arricchisce la personalità e la cultura dell'insegnante costretto ad aggiornarsi e ad approfondire le proprie conoscenze professionali sotto lo stimolo dello svolgimento dei programmi.

D'altronde la legge n. 585 del 4 giugno 1962, che concede ai maestri laureati d'insegnare nelle scuole medie inferiori, è un precedente che si è dimostrato efficace.

La presente legge si propone di coprire degnamente le cattedre delle scuole medie superiori e di premiare contemporaneamente quegli insegnanti che, ricchi dell'esperienza didattica del ruolo inferiore, forniti del medesimo titolo di studio richiesto per il ruolo superiore, aspirano ad insegnare le proprie materie nei licei e negli istituti.

Per questo l'articolo 1 richiede un quinquennio di servizio con la qualifica di ottimo.

D'altra parte l'articolo 2 e l'articolo 3 garantiscono un trattamento equo nei riguardi di tutti gli aspiranti, mentre l'articolo 4 garantisce lo Stato con l'imporre un triennio di prova prima dell'immissione nei ruoli ordinari di questi professori. L'articolo 5 esclude qualsiasi aggravio per il bilancio statale, poiché i professori comandati continueranno a percepire lo stipendio del proprio ruolo finché non saranno inquadrati definitivamente nel ruolo A.

Per le ragioni di ordine giuridico e morale suesposte nonché per risolvere il problema con una certa sollecitudine del personale insegnante, confidiamo nel favorevole esame e nell'approvazione sollecita da parte degli onorevoli colleghi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori titolari di scuola media di primo grado, in servizio da almeno un quinquennio con la qualifica di « ottimo », possono ottenere, a domanda, l'assegnazione provvisoria presso le scuole medie superiori.

ART. 2.

L'assegnazione provvisoria è disposta dal Ministero della pubblica istruzione in base a graduatorie nazionali di merito, distinte per classi di concorso, ed ha la durata di un triennio rinnovabile. La sede è assegnata tenendo conto delle preferenze espresse dagli aspiranti e del posto occupato dai medesimi in graduatoria.

ART. 3.

Nel compilare le graduatorie si terrà conto nell'ordine: dell'idoneità, dell'abilitazione e del titolo specifico per la cattedra richiesta, della corrispondenza di tutte o parte delle materie insegnate con quelle dell'insegnamento desiderato, del voto di laurea, del servizio scolastico e delle altre preferenze stabilite a norma delle leggi in vigore.

ART. 4.

I professori in assegnazione provvisoria a norma degli articoli precedenti, i quali avranno prestato servizio nelle scuole medie superiori per almeno tre anni con la qualifica non inferiore a « ottimo » saranno inquadrati definitivamente come ordinari nel ruolo dei professori delle medesime scuole presso le quali saranno stati provvisoriamente assegnati.

ART. 5.

Durante il servizio in assegnazione provvisoria i professori conserveranno gli assegni del proprio ruolo con lo sviluppo normale di carriera, ad eccezione dell'indennità attinente alla funzione docente, che sarà corrispondente a quella del ruolo *A*.

ART. 6.

Gli effetti dell'assegnazione provvisoria cessano per rinuncia dell'interessato o per scarso rendimento accertato dall'autorità scolastica: in questi casi il professore è restituito alla scuola di provenienza.

ART. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante gli ordinari stanziamenti previsti per il Ministero della pubblica istruzione.